

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
(Seduta del 08/10/2015)

Anno 2015
Verbale n. 51/15
Presidenza: Andrea Gargano

L'anno duemilaquindici il giorno martedì 08 del mese di ottobre alle ore 14.00 è convocato, nei locali del Municipio, il Consiglio del Municipio Roma IX EUR

Presidenza: Andrea Gargano (Presidente del Consiglio del Municipio Roma IX EUR)
Segretario: Pierluigi CIUTTI (Direttore del Municipio Roma IX EUR)
Segretaria: Maria Adele Brancazi (F.A. Municipio Roma IX EUR)

Il Presidente entra in aula alle ore 14.45 assume la Presidenza del Consiglio e dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale.

All'appello sono presenti n.15 Consiglieri sotto riportati:

AGNELLO Alessandra, ALLEORI Gino, BARTOCETTI Paola, CARDILLO Sonia, CHIARAPPA Patrizio, COLAPICCHIONI Agostino, CONTENTA Giuseppe, DE JULIIS Massimiliano, FICHERA Roberto, FILIPPONI Maurizio, GARGANO Andrea, LEPIDINI Alessandro, PAPPATA' Claudia, POLLAK Paolo e VACCARI Paola.

Sono inoltre presenti i Consiglieri; De Noia Francesco, Gagliardi Manuel, Gatto Ilaria, Porfiri Gianni, Riccitelli Caterina, Sordini Simone, Tortosa Antonio, Vecchio Vincenzo.

Non partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma IX EUR Andrea Santoro.

Assente il Consigliere Mannarà Giuseppe.

Omissis.....

DELIBERAZIONE N. 35/15

Oggetto: Nuovo Regolamento del Municipio Roma IX EUR

Premesso

Che il Municipio esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Decentramento Amministrativo;

Che il Municipio gode di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto,

Che con Deliberazione n. 11 dell'11 marzo 2013 l'Assemblea Capitolina ha stabilito la diminuzione del numero dei Municipi e la ripermimetrazione degli stessi con conseguente nuova denominazione, in virtù della quale questo Municipio, da Municipio Roma XII EUR, ha assunto la denominazione di Municipio Roma IX, non modificando i confini del proprio territorio;

Che con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, l'Assemblea Capitolina ha approvato lo Statuto di Roma Capitale, che all'art. 27 "Ordinamento dei Municipi" fissa i principi che determinano il funzionamento dei

Municipi rimandando al Regolamento del Decentramento e al Regolamento del Municipio il compito di disciplinare le attribuzioni e il funzionamento degli Organi del Municipio;

Che pertanto, il Regolamento del Municipio Roma XII EUR approvato con Deliberazione n. 14 del 26 febbraio 2008 e ss. mm. ii. andava modificato adeguandolo ai cambiamenti sopra citati;

Considerato

Che l'art. 27, comma 8 dello statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, prevede che il Consiglio del Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e ne assicura la coerenza e la omogeneità con gli istituti previsti per gli organi di Roma Capitale;

Che con deliberazione del Consiglio Municipale n. 7 del 25/07/2013 è stata costituita la Commissione Consiliare Speciale per la modifica al Regolamento Municipale, che ha concluso i suoi lavori il 25.07.2014, redigendo una prima bozza del nuovo Regolamento Municipale;

Che, successivamente la Commissione Consiliare Speciale denominata "Roma Città Metropolitana e Decentramento Amministrativo" istituita con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 45 del 23.09.2014, ha riesaminato la bozza di Regolamento Municipale alla luce delle nuove disposizioni normative sulla Città Metropolitana di Roma ed ha approvato il testo definitivo nella seduta del 01/07/2015 con parere favorevole all'unanimità;

Che successivamente il Consiglio Municipale con la Deliberazione avente ad oggetto: " Approvazione della nuova Denominazione del Municipio Roma IX EUR, ai sensi dell'art. 26 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale", ha deliberato di attribuire al Municipio di attribuire al Municipio IX la denominazione di " Municipio Roma IX EUR".

Visti:

il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;

lo Statuto di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013;

il Regolamento del Consiglio Comunale;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo;

il Regolamento del Municipio approvato con Delib. C.M. n. 14 del 26.02.2008 e ss. mm. ii.

il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25/10/2013 e ss. mm. ii.;

Visto il parere Favorevole all'unanimità espresso dalla Commissione Speciale Roma Città Metropolitana e Decentramento Amministrativo nella seduta del 22/07/2015

Visto il parere Favorevole espresso dalla Giunta del Municipio IX Roma EUR in data 9/9/2015;

ritenuto che:

in data 27/07/2015 il Direttore del Municipio IX Roma EUR ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art 49 del D. Lvo. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di Deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore del Municipio Roma IX EUR

F.to Dott. Pierluigi CIUTTI

che detto parere, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., viene allegato alla presente proposta;

preso atto che in data 21/07/2015 ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. D del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e ss. mm. ii., il Direttore del Municipio IX EUR attesta la conformità della deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione;

Il Direttore del Municipio Roma IX EUR

F.to Dott. Pierluigi CIUTTI

Che detta attestazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. D del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 452 del 27 dicembre 2013, è allegata alla presente proposta;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR

preso atto di quanto esposto in narrativa,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 27 comma 8 dello Statuto di Roma Capitale, il Regolamento del Municipio Roma IX EUR - Allegato A – parte integrante della presente Deliberazione.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione della su estesa proposta di Deliberazione:

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri:

Agnello Alessandra, Alleori Gino, Bartocchetti Paola, Cardillo Sonia, Colapicchioni Agostino, Contenta Giuseppe, De Juliis Massimiliano, De Noia Francesco, Fichera Roberto, Filipponi Maurizio, Gagliardi Manuel, Gargano Andrea, Gatto Ilaria, Lepidini Alessandro, Pappatà Claudia, Riccitelli Caterina, Sordini Simone, Tortosa Antonio Vaccari Paola e Vecchio Vincenzo.

Nessun contrario.

Nessun astenuto.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo, assistito dai Consiglieri, Agnello Alessandra, Filipponi Maurizio e Vaccari Paola, che fungono da scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Presenti	20	Votanti	20	Maggioranza	11
Favorevoli	20	Contrari	//	Astenuti	//

A seguito del risultato di cui sopra, il Presidente dichiara che la suddetta proposta di Deliberazione è approvata all'unanimità.

Inoltre vista l'urgenza di provvedere, il Consiglio dichiara, con 19 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

(OMISSIS).....

Il Presidente del Consiglio
del Municipio Roma IX EUR
Andrea Gargano

Il Segretario
Dott. Pierluigi CIUTTI

REGOLAMENTO MUNICIPIO ROMA IX EUR

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Municipio Roma IX Eur

Art. 2 Principi programmatici

Art. 3 Amministratori municipali

Art. 4 Regolamento del Municipio Roma IX EUR

CAPO II PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVILI

Art. 5 Partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Municipale

Art. 6 Informazione e comunicazione ai cittadini

Art. 7 Iniziativa popolare degli atti di competenza del Consiglio del Municipio

Art. 8 Interrogazioni ed interpellanze

Art. 9 Petizioni

Art. 10 Referendum

Art. 10 bis Altre forme di Consultazione

Art. 11 Organismi di partecipazione, Consulte, Osservatori, Forum

Art. 12 Organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata, Associazioni e
Organizzazioni di volontariato

CAPO III PRESIDENTE E GIUNTA DEL MUNICIPIO

Art. 13 Il Presidente del Municipio

Art. 14 La Giunta del Municipio



CAPO IV CONSIGLIO E COMMISSIONI

Art. 15 Il Consiglio del Municipio

Art. 16 Entrata in carica dei Consiglieri

Art. 17 Durata in carica e decadenza dei Consiglieri

Art. 18 Dimissioni dei Consiglieri

Art. 19 Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri

Art. 20 Condizione giuridica dei Consiglieri

Art. 21 Consigliere Anziano

Art. 22 Consigliere Aggiunto

Art. 23 Presidente e Vice Presidenti del Consiglio Municipale

Art. 24 Funzioni del Presidente del Consiglio del Municipio

Art. 25 Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari

Art. 26 Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

Art. 27 Funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 28 Costituzione, nomina e composizione delle Commissioni Permanenti

Art. 29 Funzionamento delle Commissioni Permanenti

Art. 30 Commissioni Speciali

Art. 31 Commissione di Controllo, Garanzia e Trasparenza

Art. 32 Commissione delle Elette

Art. 33 Atti del Consiglio

Art. 34 Sedute del Consiglio

Art. 35 Programmazione dei lavori

Art. 36 Procedura delle convocazioni

Art. 37 Pubblicità delle sedute



-
- Art. 38 Disciplina dei Consiglieri
 - Art. 39 Disciplina del Pubblico
 - Art. 40 Numero legale nelle sedute
 - Art. 41 Adempimenti del Consiglio nella prima adunanza
 - Art. 42 Presentazione delle linee programmatiche
 - Art. 43 Partecipazione alle sedute del Vice Presidente e degli Assessori del Municipio
 - Art. 44 Comunicazione della revoca dei componenti della Giunta
 - Art. 45 Ordine del giorno
 - Art. 46 Ordine dei lavori
 - Art. 47 Ordine e durata degli interventi
 - Art. 48 Mobilità degli interventi
 - Art. 49 Richiami al regolamento
 - Art. 50 Richiesta della parola per fatto personale
 - Art. 51 Questione pregiudiziale e sospensiva
 - Art. 52 Questione pregiudiziale di legittimità statutaria
 - Art. 53 Presentazione e votazione di Ordini del Giorno
 - Art. 54 Discussione generale delle proposte di Deliberazione, Risoluzione e delle Mozioni
 - Art. 55 Chiusura anticipata della discussione generale
 - Art. 56 Presentazione emendamenti e subemendamenti
 - Art. 57 Esame e votazione degli emendamenti e dei subemendamenti
 - Art. 58 Dichiarazione di voto e votazione finale
 - Art. 59 Forma delle votazioni e proclamazione del loro esito
 - Art. 60 Procedura della votazione per scrutinio segreto
 - Art. 61 Adozione degli atti consiliari
 - Art. 62 Pubblicazione delle Deliberazioni



Art. 63 Presentazione di Interrogazioni ed Interpellanze

Art. 64 Contenuto delle Interrogazioni

Art. 65 Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale

Art. 66 Interrogazioni a risposta scritta

Art. 67 Interrogazioni a risposta immediata

Art. 68 Contenuto e svolgimento delle Interpellanze

CAPO V DIRETTORE DEL MUNICIPIO E PROCESSI VERBALI

Art. 69 Ufficio di Presidenza

Art. 70 Ufficio del Consiglio Municipale

Art. 71 Direttore del Municipio

Art. 72 Processi verbali delle sedute consiliari

CAPO VI RAPPORTI CON GLI ORGANI CENTRALI

Art. 73 Iniziativa degli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina

Art. 74 Partecipazione alle sedute dell'Assemblea Capitolina e delle Commissioni Consiliari
Capitolina

Art. 75 Interrogazioni ed Interpellanze al Sindaco

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76 Abrogazione di norme



CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Municipio Roma IX EUR)

1. Il Municipio Roma IX assume il nome di Municipio Roma IX EUR ai sensi dell'articolo 26 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale.
2. Il Municipio, quale organismo di governo del territorio, di partecipazione e consultazione, di gestione di servizi ed esercizio delle funzioni conferite, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ambientale, culturale, economico e sociale nell'ambito dell'unità di Roma Capitale, ispirandosi al principio di sussidiarietà.
3. Sono organi del Municipio:
 - a) il Consiglio municipale;
 - b) la Giunta municipale
 - c) il Presidente del Municipio.

Articolo 2

(Principi programmatici)

1. Il Municipio esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del decentramento amministrativo. Ulteriori funzioni possono essere conferite con deliberazione dell'Assemblea Capitolina.
2. Il Municipio gode di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto di Roma Capitale.
3. Il Municipio esercita le proprie funzioni, organizzando la sua azione, secondo principi di imparzialità, trasparenza e semplificazione procedurale, efficacia, efficienza ed economicità, al fine di tutelare e promuovere gli interessi della collettività municipale e di soddisfare le esigenze dei cittadini-utenti, nell'assoluta distinzione dei compiti degli Organi e degli Uffici.
4. Il Municipio garantisce la più ampia partecipazione degli appartenenti della comunità territoriale, singoli o associati, all'amministrazione locale, al procedimento amministrativo e assicura l'accesso alle informazioni in proprio possesso (atti e documenti amministrativi), nelle forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
5. Nel promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale, il Municipio IX valorizza la condizione giovanile e sostiene le pari opportunità, rafforzando i diritti dell'infanzia, dei disabili e degli anziani. Nell'ottica di una effettiva integrazione sociale, il Municipio accompagna e sostiene le comunità straniere e le minoranze, tutela e valorizza l'ambiente, l'eco-sistema e la bio-diversità; favorendo politiche educative e scolastiche per la crescita formativa delle nuove generazioni. Il Municipio IX può altresì avviare iniziative nell'ambito



della programmazione dei fondi strutturali U.E., con particolare riferimento alla mobilità sostenibile, alle energie rinnovabili ed alla rigenerazione urbana.

6. Il Municipio adotta, un proprio Codice Etico con separato provvedimento del Consiglio municipale Deliberazione n. 62 del 18/12/2014.

Articolo 3

(Amministratori municipali)

1. Gli amministratori municipali, nell'esercizio delle loro funzioni, improntano il proprio comportamento al rispetto del codice etico del Municipio, ai principi di imparzialità, di buona amministrazione osservando la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo proprie degli organi istituzionali e quelle di gestione riservate ai dirigenti.
2. Gli amministratori municipali espletano il mandato nell'osservanza dei doveri inerenti alla propria condizione giuridica, secondo la disciplina dettata dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed usufruiscono delle aspettative, dei permessi e delle indennità previsti dalla legge.
3. Il Municipio assicura ai propri amministratori, ai fini dell'espletamento del mandato, adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie.
4. Gli amministratori municipali sono tenuti all'osservanza degli obblighi sulla trasparenza previsti dall'art. 14 D. Lgs. n. 33/2013.

Articolo 4

(Regolamento del Municipio Roma IX EUR)

1. Il regolamento del Municipio Roma IX nel rispetto dei principi fissati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dallo Statuto e dal regolamento del decentramento amministrativo, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio del Municipio, delle Commissioni Permanenti e Speciali nonché degli altri organi consiliari.
2. Il Regolamento disciplina altresì l'esercizio dei diritti e delle prerogative delle Consigliere e dei Consiglieri municipali, degli appartenenti alla comunità municipale, le modalità per l'effettiva pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, le modalità di informazione degli appartenenti alla comunità municipale sulle deliberazioni del Municipio; le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunità municipale, singoli o associati, alle attività del Municipio, ivi compresa l'indizione di referendum e la presentazione di proposte o interrogazioni al Consiglio; la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata; i criteri e le modalità per le nomine e le designazioni di spettanza del Municipio; i rapporti con gli organi e gli uffici centrali di Roma Capitale.

CAPO II**PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVILI****Articolo 5**

(Partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Municipale)

1. Il Municipio assicura e favorisce la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità municipale, singoli o associati, alle attività ed ai procedimenti di propria competenza.
2. In particolare, il Municipio, quali forme della partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, promuove:
 - l'informazione e la comunicazione ai cittadini in ordine all'attività del Municipio;
 - l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di intervento nei procedimenti municipali, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - l'iniziativa popolare di atti di competenza del Consiglio municipale, e dei referendum in ordine ai medesimi, nonché la presentazione, agli organi del Municipio, di interrogazioni, interpellanze e petizioni;
 - l'istituzione di organismi di consultazione dei cittadini e la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata;
 - il sostegno e la valorizzazione delle forme associative e del volontariato.
3. Salvo quanto previsto in materia di referendum, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale e residenti nel territorio del Municipio, ai soggetti individuati dall'articolo 6, comma 1, dello Statuto, che risiedano o svolgano la propria attività di lavoro o di studio nel territorio municipale.

Articolo 6

(Informazione e comunicazione ai cittadini)

1. Il Municipio garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività, nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei regolamenti di Roma Capitale che disciplinano la materia.
2. In attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il Municipio promuove le attività di informazione e comunicazione, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e dallo Statuto di Roma Capitale. A tal fine, il Municipio:
 - promuove la conoscenza delle proprie attività istituzionali e delle iniziative per approfondimento di temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - favorisce l'accesso ai servizi erogati, promuovendone la conoscenza;
 - favorisce la conoscenza dell'avvio e dell'iter dei procedimenti amministrativi municipali, nonché dei propri atti e documenti, facilitandone l'accesso.
3. In particolare, il Municipio cura l'informazione degli appartenenti alla comunità municipale con riguardo:
 - al documento sugli indirizzi generali di governo del Municipio e sullo stato di attuazione del programma;
 - agli atti di competenza degli organi del Municipio;
 - alle iniziative relative ai rapporti tra il Municipio e gli appartenenti alla comunità municipale;



- ai regolamenti ed ai bilanci di Roma Capitale, nonché ai provvedimenti capitolini di maggior rilievo in materia urbanistica, ambientale e socio-educativa nonché i provvedimenti rivolti alle persone disabili e in condizioni di particolare disagio sociale.
- 4. Al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, il Municipio istituisce un Ufficio per le relazioni con il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 5. Il Municipio realizza le attività di informazione e comunicazione con idonei mezzi di diffusione dei messaggi, quali gli strumenti grafico-editoriali ed informatici, gli sportelli polifunzionali, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali.

Articolo 7

(Iniziativa popolare degli atti di competenza del Consiglio del Municipio)

1. Gli appartenenti alla comunità municipale esercitano l'iniziativa popolare degli atti di competenza del Consiglio del Municipio.
L'iniziativa si esercita depositando presso l'Ufficio Protocollo del Municipio, una proposta redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di ottocento sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, di cittadini residenti nel Municipio ovvero che vi svolgano attività di lavoro o di studio, iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale (Articolo 5 comma 3 del presente Regolamento).
2. Il Comitato promotore della iniziativa popolare, predispone il testo della proposta, provvede alla raccolta delle sottoscrizioni utilizzando modello apposito pubblicato sul sito web istituzionale.
3. Il Consiglio del Municipio si determina sul progetto di iniziativa popolare entro e non oltre quattro mesi dal deposito, effettuato presso l'ufficio protocollo del Municipio.
4. Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta al Consiglio Municipale.

Articolo 8

(Interrogazioni ed Interpellanze)

1. Gli appartenenti alla comunità municipale, di cui all'articolo 7 comma 1 del presente Regolamento, possono presentare al Presidente del Municipio interrogazioni ed interpellanze con i contenuti rispettivamente previsti dai successivi articoli 64 comma 1 e 67 comma 1, depositandone il testo con almeno cento sottoscrittori presso l'Ufficio Protocollo del Municipio.
2. Le interrogazioni ed interpellanze sono depositate, a cura di uno o più promotori.
3. Il Presidente del Municipio risponde in forma scritta alle interrogazioni ed interpellanze popolari entro trenta giorni dal deposito, inviandone il testo al primo dei promotori, nonché al Presidente del Consiglio municipale, perché ne dia informazione e copia ai Consiglieri municipali.



Articolo 9 *(Petizioni)*

1. Gli appartenenti alla comunità municipale, di cui all'articolo 7 comma 1 del presente Regolamento, singoli o associati, possono presentare petizioni al Consiglio e al Presidente del Municipio per sollecitare l'adozione di idonee iniziative volte al soddisfacimento di esigenze della comunità o di particolari settori della popolazione.
2. Le petizioni, redatte in forma scritta e sottoscritte utilizzando il modello di cui all'articolo 7 comma 2, sono presentate mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo del Municipio.
3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della petizione, il Presidente del Consiglio del Municipio o il Presidente del Municipio, per le materie di rispettiva competenza, rispondono per iscritto ed inviano copia della risposta al primo dei sottoscrittori e copia alle consigliere e ai consiglieri municipali, attraverso posta elettronica.

Articolo 10 *(Referendum)*

1. Il Consiglio del Municipio, anche su proposta della Giunta del Municipio, con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza, con esclusione di quelli di cui all'articolo 10 comma 1 dello Statuto di Roma Capitale.
2. Il Consiglio del Municipio, successivamente all'indizione del referendum, elegge nel suo seno una delegazione di sette componenti, nella quale sia rappresentata anche l'opposizione, che assume le funzioni di Comitato promotore per tutta la durata del procedimento referendario.
3. I cittadini di cui all'articolo 7 comma 1 del presente Regolamento, esercitano l'iniziativa dei referendum consultivi e abrogativi in ordine ad atti di competenza del Consiglio del Municipio, con esclusione di quelli di cui all'articolo 10 comma 1 dello Statuto di Roma Capitale, mediante una richiesta recante non meno del 3% di sottoscrizioni di quello della popolazione residente accertata nell'anno precedente al deposito e raccolta nei tre mesi precedenti al deposito medesimo.
4. Il quesito, che deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, non può riguardare materie che abbiano formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.
5. La richiesta di referendum, accompagnata dalle firme di non meno di dieci cittadini aventi i requisiti di cui al comma 3, è presentata presso l'Ufficio Protocollo del Municipio. I predetti sottoscrittori costituiscono il Comitato promotore del referendum.
6. Sull'ammissibilità delle richieste di referendum si pronuncia un apposito organo collegiale nominato dal Consiglio del Municipio, composto dal Direttore del Municipio e da due membri scelti tra professori universitari, ordinari di diritto amministrativo, costituzionale o pubblico. Il medesimo organo giudica anche sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al comma 3.
7. Ove la richiesta di referendum sia giudicata ammissibile, il Comitato promotore del referendum provvede alla raccolta delle sottoscrizioni di cui al comma 3 del presente articolo e ne cura il deposito.
8. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata entro il primo semestre dell'anno successivo.
9. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio del Municipio delibera sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione si pronuncia l'organo collegiale di cui al comma 6, ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio di detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il referendum ha corso sui quesiti residui.

10. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto per il referendum consultivo o la maggioranza degli aventi diritto per il referendum abrogativo e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

11. Il Consiglio del Municipio, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità municipale.

12. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento del Consiglio del Municipio ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto Organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, dà atto dell'avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta deliberazione di presa d'atto.

13. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti in materia di referendum sugli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina.

Articolo 10bis

Altre forme di consultazione

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il Consiglio del Municipio può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità municipale, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la Giunta Municipale, anche su provvedimenti della Giunta medesima, purchè tali provvedimenti siano volti a conseguire una immediata e diretta tutela degli interessi della collettività. Sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il referendum di cui al comma 1 dell'articolo 10 dello Statuto di Roma Capitale.

Articolo 11

(Organismi di partecipazione, Consulte, Osservatori, Forum)

1. Il Consiglio del Municipio può istituire Consulte ed Osservatori permanenti per l'elaborazione di proposte in settori nei quali ritenga di favorire la partecipazione e il confronto.

2. Le Consulte sono organismi consultivi istituiti per la rappresentanza delle associazioni che operano in un determinato settore o che rappresentano particolari categorie di cittadini. La deliberazione istitutiva provvede ad individuare i requisiti generali per accedere alla Consulta, al fine di garantirne l'adeguata rappresentatività.

3. Il Presidente del Consiglio del Municipio provvede agli adempimenti necessari per la prima convocazione della Consulta. In tale seduta la Consulta procede all'approvazione di un proprio regolamento interno ed all'elezione di un coordinatore. Il Regolamento della Consulta viene successivamente ratificato con Deliberazione del Consiglio Municipale.

4. Le Consulte regolarmente istituite ed operanti, ciascuna per il settore di proprio interesse:

- possono proporre al Consiglio del Municipio l'adozione di specifiche carte dei diritti attorno a temi di interesse collettivo;
- possono sollecitare il Presidente e la Giunta del Municipio ad adottare atti di propria competenza;
- possono esprimere pareri non vincolanti su atti di competenza del Consiglio del Municipio;
- si pronunciano sulle questioni che gli Organi del Municipio ritengano di sottoporre loro;
- possono convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse.



5. Gli Osservatori permanenti sono organismi consultivi istituiti per acquisire informazioni e valutazioni specifiche su singoli problemi o su particolari aspetti della vita sociale, civile, economica e culturale del Municipio.

6. Il Consiglio del Municipio, anche su richiesta delle Consulte, può promuovere l'organizzazione di forum pubblici per favorire il confronto diretto tra i cittadini e gli amministratori del Municipio, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei concessionari dei servizi pubblici locali, anche al fine di giungere alla formulazione di indirizzi generali nelle materie di competenza municipale.

7. La deliberazione consiliare istitutiva deve indicare il tema del forum, le categorie ed i settori della popolazione interessati, gli amministratori municipali che dovranno essere presenti, le modalità con le quali i cittadini, singoli o associati, potranno intervenire ovvero presentare proposte o istanze.

Articolo 12

(Organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata, Associazioni e Organizzazioni di volontariato)

1. Il Municipio, in relazione a specifiche tematiche che interessino una parte definita del proprio territorio, promuove la partecipazione di associazioni e comitati di cittadini, nelle forme e secondo le modalità definite dal Consiglio municipale con apposito Regolamento.

2. Il Municipio riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, che possono collaborare alle attività ed ai servizi municipali nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Amministrazione comunale.

3. Il Consiglio del Municipio, con apposito Regolamento, disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo municipale degli organismi di volontariato, definisce i rapporti con detti organismi e determina le modalità di accesso dei medesimi alle strutture del Municipio per iniziative di interesse collettivo.



CAPO III

PRESIDENTE E GIUNTA DEL MUNICIPIO

Articolo 13

(Il Presidente del Municipio)

1. Il Presidente del Municipio rappresenta il Municipio ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti comunali, nonché quelle delegate dal Sindaco, sia quale Capo dell'Amministrazione sia, nei casi previsti dalla legge, quale ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Presidente è la fascia con i colori della Città di Roma, con lo stemma del Comune e lo stemma del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) nomina i componenti della Giunta del Municipio, tra cui un Vice Presidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
 - b) può revocare uno o più membri della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio;
 - c) convoca e presiede la Giunta;
 - d) può affidare a Consigliere e Consiglieri municipali compiti specifici, delimitandone funzioni e termini;
 - e) presenta al Consiglio del Municipio, nei termini previsti dallo Statuto e sentita la Giunta, dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Municipio e relative al mandato;
 - f) indice i referendum municipali;
 - g) partecipa alla Consulta dei Presidenti municipali;
 - h) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti comunali;
 - i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici municipali, anche avvalendosi della collaborazione dei singoli Assessori, formulando direttive e verificando il conseguimento degli obiettivi;
 - j) esprime una proposta sul conferimento e la revoca dell'incarico di direzione apicale del Municipio.
 - k) relaziona con la Giunta al Consiglio circa lo stato dell'attuazione del programma due volte l'anno con cadenza semestrale.
4. Il Presidente del Municipio cessa dalla carica nei casi, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 27 comma 18/19 dello Statuto di Roma Capitale.

Articolo 14

(La Giunta del Municipio)

1. La Giunta del Municipio è composta dal Presidente del Municipio, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, pari a $\frac{1}{4}$ dei consiglieri assegnati nominati dal Presidente in conformità delle disposizioni statutarie.
2. Il Presidente nomina gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla elezione. Fra i nominati è garantita la presenza, di norma in pari numero, di entrambi i sessi, motivando le scelte difformemente operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
3. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio del Municipio purchè non siano Consiglieri Capitolini. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere del Municipio. Qualora un Consigliere del Municipio assuma la carica di

Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il Presidente può revocare uno o più membri della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla revoca.

4. La Giunta collabora con il Presidente, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio municipale, nel governo del Municipio ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Roma Capitale disciplinanti l'ordinamento dei Municipi non attribuiscono alla competenza del Consiglio o del Presidente del Municipio. La Giunta svolge altresì attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio del Municipio.

CAPO IV

CONSIGLIO E COMMISSIONI

Articolo 15

(Il Consiglio del Municipio)

1. Il Consiglio del Municipio è eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dello Statuto di Roma Capitale.
2. Il Consiglio del Municipio è composto dal Presidente del Municipio e da un numero di Consiglieri pari a quello previsto per i Consigli Comunali dei Comuni aventi uguale popolazione. Il numero dei Consiglieri, in conformità di quanto previsto dalla II disposizione transitoria e finale dello Statuto, resta fissato in venticinque, compreso il Presidente del Municipio.
3. in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dello Statuto vigente.
4. Le funzioni dei Consiglieri sono stabilite dall'articolo 17 dello Statuto di Roma Capitale.

Articolo 16

(Entrata in carica dei Consiglieri)

1. I Consiglieri del Municipio entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta, convocata a seguito della proclamazione degli eletti, il Consiglio del Municipio, quale primo adempimento, procede alla convalida dei Consiglieri sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità.
3. Contestualmente alla convalida, il Consiglio municipale prende atto dell'insussistenza delle cause di incompatibilità ovvero, nel caso in cui non si rendano necessari ulteriori accertamenti, avvia le procedure di legge.
4. Alle operazioni di convalida e di contestuale presa d'atto di cui ai commi precedenti, si procede altresì - quale primo adempimento - nei confronti dei Consiglieri subentranti. Analogamente si procede nei confronti del Consigliere incaricato delle funzioni di supplenza ai sensi di legge.



5. Ove sopravvenga la decadenza dalla carica dei Consiglieri sospesi e si debba far luogo alla loro surrogazione, non occorre procedere nuovamente alla convalida nei confronti di coloro che siano stati chiamati ad esercitare le funzioni di Consigliere supplente.

Articolo 17

(Durata in carica e decadenza dei Consiglieri)

1. Il Consiglio del Municipio è eletto contemporaneamente all'Assemblea Capitolina, anche nel caso di scioglimento anticipato della medesima.
2. Il Consiglio del Municipio resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea Capitolina ed esercita le proprie funzioni sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi che ne hanno resa necessaria l'adozione.
3. Il Consiglio del Municipio è sciolto al verificarsi delle ipotesi contemplate dallo Statuto e con le modalità da esso previste. In caso di scioglimento del Consiglio, le funzioni del medesimo sono esercitate dalla Giunta Capitolina.
4. La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dallo Statuto, nonché per effetto della mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio del Municipio.
5. Sono giustificate e non computabili ai fini della decadenza le assenze determinate da motivi di salute, da impedimenti dovuti al contestuale espletamento delle funzioni di Consigliere in altre sedi e forme istituzionali o da altri impedimenti comunque non imputabili a volontà. L'Ufficio di Presidenza individua, con propria direttiva, i casi di assenza ritenuti giustificabili.
6. Sulla ammissibilità delle ragioni dell'assenza, comunicate prima dell'apertura dei lavori, giudica il Presidente *pro tempore*, che fa constare a verbale la giustificazione ovvero i motivi dell'impossibilità di giustificare l'assenza. In caso di comunicazione successiva, giudica l'Ufficio di Presidenza, informandone nella prima seduta utile il Consiglio.
7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio del Municipio con apposita deliberazione e nel rispetto delle procedure previste per le Consigliere e i Consiglieri Capitolini.

Articolo 18

(Dimissioni dei Consiglieri)

1. Oltre che nei casi di cui al precedente articolo, la qualità di Consigliere si perde per dimissioni, indirizzate in forma scritta al Consiglio municipale e, per esso, al Presidente del medesimo.
2. Le dimissioni, per le quali non è necessaria la presa d'atto da parte del Consiglio, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo del Municipio, procede, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, alla surroga dei Consiglieri dimissionari. Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrano i presupposti previsti dallo Statuto per lo scioglimento del Consiglio del Municipio.



Articolo 19

(Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri)

1. Il seggio che durante il mandato elettorale rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere disposta ai sensi di legge, il Consiglio del Municipio, nella prima adunanza successiva alla notifica del relativo provvedimento, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
3. La supplenza è affidata previa verifica delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità ed ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Articolo 20

(Condizione giuridica dei Consiglieri)

1. I Consiglieri municipali accedono liberamente e gratuitamente a tutti gli atti e documenti, alle notizie e informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici capitolini, nonché degli enti e istituzioni dipendenti dal Comune o di altri gestori di servizi pubblici locali, restando tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. A tal fine, tutti gli atti approvati dal Consiglio municipale sono pubblicati sul sito istituzionale del Municipio
3. Le Consigliere e i Consiglieri del Municipio Roma IX hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei Consigli e delle Commissioni Consiliari. La misura del gettone di presenza è determinata in base alla legge, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina.
4. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali delle Consigliere e dei Consiglieri Municipali, del Presidente del Municipio, degli Assessori Municipali, sono annualmente depositati presso l'Ufficio del Consiglio Municipale e sono liberamente consultabili da chiunque secondo le disposizioni della legge, dello Statuto e del relativo regolamento dell'Assemblea Capitolina.

Articolo 21

(Consigliere Anziano)

1. Il Consigliere Anziano è individuato in conformità delle specifiche disposizioni dettate dalla legge per i Consiglieri Capitolini.
2. Il Consigliere Anziano presiede la seduta di insediamento del Consiglio del Municipio fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

Articolo 22

(Consigliere Aggiunto)

1. Il Consigliere Aggiunto è eletto in rappresentanza dei cittadini stranieri non comunitari, di cui all'articolo 1, comma 1, del Regolamento per l'elezione dei Consiglieri Aggiunti nell'Assemblea Capitolina e nei Consigli dei Municipi, ad eccezione di quelli in possesso anche della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Le elezioni del Consigliere Aggiunto del Municipio sono disciplinate dal predetto Regolamento; l'esercizio del suo mandato è disciplinato dalle norme di cui ai commi seguenti.
2. Salvo quanto disposto dal comma successivo, il Consigliere Aggiunto del Municipio gode delle stesse prerogative e degli stessi diritti previsti dallo Statuto e dai regolamenti a favore dei Consiglieri municipali ed è tenuto agli stessi obblighi per questi previsti ad eccezione di quelli relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale.
3. Il Consigliere Aggiunto ha titolo a partecipare alle sedute del Consiglio del Municipio con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine dei lavori, senza diritto di voto. Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti, ivi compresa, ove ne ricorra la fattispecie, quella delle Elette.
4. Il Consigliere Aggiunto ha diritto a percepire un rimborso forfettario per la sua effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio del Municipio, nonché delle Commissioni Consiliari di cui sia componente.
5. Il Consigliere Aggiunto non può sottoscrivere la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Municipio e non è computato ai fini del numero legale né del numero dei presenti agli effetti deliberativi. Non è inoltre computato ai fini del raggiungimento di qualsiasi maggioranza qualificata o *quorum* necessari per lo svolgimento di attività proprie del Consiglio e delle Commissioni.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, ove compatibili, le disposizioni che disciplinano l'esercizio del mandato dei Consiglieri Aggiunti eletti in seno all'Assemblea Capitolina.

Articolo 23

(Presidente e Vice Presidenti del Consiglio Municipale)

1. Il Consiglio del Municipio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea nel proprio seno nel corso della prima seduta successiva alle consultazioni elettorali, immediatamente dopo la convalida degli eletti, mediante votazione segreta, senza discussione, a mezzo di schede e con voto limitato al nominativo di un solo consigliere.
2. Risulta eletto il consigliere che ottiene i voti della maggioranza assoluta dei membri dell'organo Consiliare. Se a seguito della prima votazione non si consegue la maggioranza prescritta per l'elezione del Presidente del Consiglio del Municipio, la votazione è ripetuta, anche nel corso della stessa seduta, sino all'elezione medesima da effettuarsi, comunque, prima di proseguire nell'ordine dei lavori.
3. Dopo l'elezione del Presidente, la seduta prosegue sotto la presidenza di quest'ultimo per l'elezione dei due Vice-Presidenti per la quale ciascun componente del Consiglio può votare un solo nominativo e risultano eletti i due consiglieri che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti risultano eletti i consiglieri che abbiano ottenuto nelle ultime elezioni la maggior cifra di voti individuale intesa come per il Consigliere Anziano nel Regolamento dell'Assemblea Capitolina. A parità di cifra individuale è eletto il consigliere più anziano di età.

4. Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

5. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente. È Vicario il Vice Presidente risultato eletto a tale carica con il maggior numero di voti e, in caso di parità, il maggiore di età.

6. La revoca dalla carica di Presidente e di Vice Presidente è ammessa nei casi e con le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea Capitolina.

7. In caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni, decadenza o rimozione ai sensi di legge del Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza decade salvo che per gli adempimenti necessari ai fini del successivo comma e si procede all'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.

8. Il Vice Presidente Vicario, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della cessazione del Presidente, provvede a convocare il Consiglio, che si riunisce entro 10 giorni dalla convocazione, per l'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.

Articolo 24

(Funzioni del Presidente del Consiglio del Municipio)

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea, convoca il Consiglio e, anche mediante l'ausilio dei Vice Presidenti, esercita poteri di direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari, e singolarmente ai Consiglieri municipali, sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio municipale con il Presidente e la Giunta del Municipio, gli altri Municipi, gli Organi e gli Uffici di Roma Capitale, l'Organo di revisione economico-finanziaria, il Difensore Civico, le Istituzioni, le Aziende e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

3. Il Presidente promuove gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio municipale con la popolazione e gli organismi di partecipazione.

4. Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio municipale nei rapporti con gli altri organi di Roma Capitale e di altri enti pubblici, quando risulti necessario per adempiere alle competenze attribuite al Consiglio. Partecipa alle manifestazioni organizzate dal Municipio ed a quelle, organizzate da altri soggetti, alle quali sia invitato in rappresentanza del Consiglio municipale.

Articolo 25

(Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari)

1. Ogni Consigliere appartiene ad un Gruppo Consiliare.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio del Municipio ogni Consiglieria e Consigliere indica al Presidente del Consiglio il Gruppo del quale intende far parte attraverso dichiarazione sottoscritta e presentata all'ufficio protocollo del Municipio.

3. I Consiglieri che entrano successivamente a far parte del Consiglio indicano al Presidente, entro tre giorni dalla convalida, a quale Gruppo intendono aderire.

4. Ciascun Consigliere può appartenere ad un solo Gruppo consiliare. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. I Gruppi Consiliari, ad eccezione di quello misto, sono composti da almeno due Consiglieri. Gruppi possono essere composti da un numero inferiore di Consiglieri nel caso in cui siano espressione di una lista che abbia partecipato con propri contrassegni alle elezioni del Consiglio municipale.

6. Qualora un Consigliere decida di revocare l'adesione ad un gruppo consiliare, e non aderisca ad altro gruppo, entra a far parte del Gruppo misto.

7. Ciascun Gruppo procede, entro trenta giorni dalla convalida dei Consiglieri, alla elezione del proprio Presidente. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggiore cifra di preferenze individuali nelle ultime elezioni del Consiglio municipale. Dell'avvenuta elezione viene data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio che ne informa l'Assemblea. In attesa di tale elezione partecipa alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra di preferenze individuali.

8. Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso della consiliatura, con l'adesione di almeno due Consiglieri. Qualora il costituendo Gruppo consiliare sia espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento e che abbia preso parte alle ultime elezioni amministrative per Roma Capitale, è sufficiente un solo Consigliere.

Articolo 26

(Conferenza dei Presidenti dei Gruppi)

1. I Presidenti dei Gruppi Consiliari costituiscono la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Municipio, o un Assessore da lui delegato, nonché i componenti dell'Ufficio di Presidenza, possono partecipare ai lavori della Conferenza. Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche e le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio del Consiglio municipale.

3. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari:

a. esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto di Roma Capitale ed al regolamento del Municipio che siano state proposte al di fuori della seduta del Consiglio municipale, sentito, ove ritenuto opportuno, il Direttore del Municipio;

b. definisce, d'intesa con il Presidente del Consiglio municipale, il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio, nonché la programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo;

c. ripartisce tra i Gruppi Consiliari, tenendo conto della consistenza numerica degli stessi, il tempo complessivamente disponibile per la discussione su questioni generali di indirizzo ovvero su provvedimenti di carattere fondamentale;

d. si determina in ordine alla utilizzazione delle risorse logistiche e strumentali messe a disposizione dei Consiglieri municipali;

e. fissa i periodi di sospensione delle attività del Consiglio municipale e delle Commissioni;

f. decide la ripartizione dei posti in aula tra i Gruppi Consiliari.

4. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, le decisioni sono assunte dal Presidente del Consiglio, con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia pari almeno ai tre quarti dei componenti il Consiglio, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.

Qualora nella Conferenza non si raggiunga tale maggioranza, il Presidente rimette la decisione all'Aula, che si pronuncia dopo l'effettuazione di due interventi, ciascuno della durata massima di cinque minuti, da parte di un Consigliere favorevole e di uno contrario alla decisione del Presidente.

5. Su richiesta dei Presidenti di Gruppo, rappresentativi di almeno un quinto dei Consiglieri e comunque di numero non inferiore a 5, il Presidente del Consiglio municipale è tenuto a convocare la Conferenza entro cinque giorni dalla richiesta stessa, iscrivendo all'ordine dei lavori gli argomenti proposti.

Articolo 27

(Funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti)

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, in conformità dei principi dello Statuto, sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio e svolgono, secondo le procedure previste per le Commissioni Capitoline, funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo.

Articolo 28

(Costituzione, nomina e composizione delle Commissioni Permanenti)

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, sono costituite in numero non superiore a $\frac{1}{4}$ di quello dei consiglieri assegnati al consiglio Municipale. Ad esse vengono attribuite le competenze previste nel Regolamento sul Decentramento Amministrativo.
2. Ogni Commissione è composta da 9 membri.
3. Entro venti giorni dall'insediamento, il Consiglio del Municipio delibera la nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, tenendo conto delle designazioni dei Gruppi Consiliari, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi medesimi garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Ciascun Consigliere, eccetto il Presidente del Municipio, fa parte di almeno due, e di non più di tre Commissioni Consiliari Permanenti, ove le Commissioni non siano inferiori al numero di 6. Ogni Consigliere può partecipare a sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto, salvo il caso di assenza di membri effettivi appartenenti allo stesso Gruppo consiliare; nel qual caso partecipa, con pienezza di diritti, non solo alla discussione, ma anche alle votazioni. Nel caso della presenza alla Commissione Permanente di più Consiglieri non effettivi e dello stesso Gruppo Consiliare, assume le veci del collega effettivo assente dello stesso Gruppo, il Consigliere più anziano di età.
5. Gli Assessori municipali interessati alle questioni da trattare sono invitati a partecipare alle riunioni della Commissione. Se richiesta dal Presidente o da almeno tre membri della Commissione, gli Assessori municipali assicurano la propria partecipazione alle riunioni della Commissione medesima, concordandone le date.
6. Ciascuna Commissione Consiliare Permanente nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Assemblea, elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta nei primi due scrutini, risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito al terzo scrutinio il maggior numero di voti e, in caso di parità, il maggiore di età.
7. Ciascun Consigliere municipale può essere eletto Presidente di una sola Commissione Consiliare.
8. Successivamente alla elezione del Presidente, nella medesima seduta, ciascuna Commissione Consiliare Permanente elegge, con una unica votazione, due Vice Presidenti. Ogni Consigliere può votare un solo nominativo. Risulteranno eletti i Consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il maggiore di età.
9. La revoca dalla carica di Presidente e di Vice Presidente è ammessa nel solo caso di gravi violazioni della legge, dello Statuto e del regolamento ed è votata dalla Commissione, secondo le procedure previste per le Commissioni di Roma Capitale, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di una richiesta motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti.

10. Successivamente alla nomina dei componenti delle diverse Commissioni Consiliari Permanenti, l'eventuale avvicendamento tra i membri delle stesse nell'ambito di un medesimo Gruppo Consiliare è disposto dal Presidente del Consiglio municipale, su conforme richiesta del Presidente del Gruppo Consiliare di appartenenza dei Consiglieri interessati.

Articolo 29

(Funzionamento delle Commissioni Permanenti)

1. Le Commissioni Permanenti sono convocate, almeno con cadenza quindicinale, dai rispettivi Presidenti. Il Presidente del Consiglio municipale riunisce periodicamente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti delle Commissioni, i Presidenti medesimi, al fine di armonizzare il programma di lavoro del Consiglio municipale con quello delle Commissioni.
2. Qualora il Presidente del Municipio, l'Assessore interessato o almeno un terzo dei componenti della Commissione ne facciano richiesta, il Presidente convoca la Commissione entro sette giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.
3. Fermo quanto previsto dal precedente comma, il Presidente dispone l'ordine del giorno delle singole sedute.
4. La convocazione delle Commissioni è effettuata, per il tramite dell'Ufficio Commissioni municipale, almeno ventiquattro ore prima della riunione mediante posta elettronica presso il recapito indicato da ciascun componente della Commissione. Della convocazione è data comunicazione via mail ad ogni Gruppo Consiliare. In caso di motivata urgenza, è ammessa la convocazione entro il giorno precedente. Con le predette modalità è altresì ammessa la convocazione di più riunioni che si svolgano nella stessa settimana.
5. Non è consentito tenere riunioni delle Commissioni contemporaneamente alle sedute del Consiglio.
6. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non è presente almeno un terzo dei componenti. La Commissione delibera con la presenza di almeno cinque consiglieri.
7. I compiti di segreteria della Commissione sono espletati dall'Ufficio Commissioni, incaricato dal Direttore del Municipio d'intesa con il Presidente del Consiglio municipale. Il predetto Ufficio cura tutti gli adempimenti di segreteria, compila e conserva i verbali delle sedute, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, collabora con il Presidente e i membri della Commissione nei rapporti con gli altri organi ed uffici dell'Amministrazione.
8. L'approvazione dei verbali delle Commissioni, di norma e salvo il periodo feriale, è effettuata entro la terza seduta successiva, in ogni caso entro e non oltre il termine di dieci giorni. Nei cinque giorni successivi all'approvazione dei verbali, questi devono essere pubblicati sul sito istituzionale.
9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi in cui la Commissione, con determinazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei componenti, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, a cura del Segretario della Commissione, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate.
10. Le Commissioni hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici municipali e presso gli uffici comunali e delle aziende, enti ed istituzioni partecipati da Roma Capitale o da esso istituiti attraverso richiesta formale sottoscritta dal Presidente del Consiglio del Municipio ovvero direttamente, nel corso della seduta di Commissione invitando i rappresentanti degli uffici e degli enti interessati.
11. Le Commissioni hanno parimenti facoltà, tanto nel corso di indagini conoscitive quanto in sede di esame di una proposta di deliberazione, di disporre l'audizione di dirigenti del Municipio o di invitare dirigenti di Roma Capitale, responsabili degli enti gestori di servizi pubblici comunali, di enti, aziende e istituzioni partecipati da Roma Capitale o da essa istituiti, nonché

componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Possono altresì essere ascoltati rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti e acquisiti pareri od osservazioni di esperti, cittadini e formazioni sociali.

12. Gli atti deliberati dalle Commissioni vengono sottoposti, prima dell'iscrizione all'ordine dei lavori del Consiglio, al parere della Giunta la quale si esprime entro dieci giorni dalla ricezione della proposta. In caso di modifiche apportate dalla Giunta la proposta viene nuovamente sottoposta all'esame della Commissione.

Una volta riesaminata è nuovamente trasmessa alla Giunta e iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro dieci giorni anche nel caso riporti il parere negativo della Giunta.

Articolo 30

(Commissioni Speciali)

1. Il Consiglio può istituire Commissioni Speciali per la trattazione di particolari argomenti, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri. La deliberazione consiliare istitutiva indica il numero dei componenti della Commissione Speciale ed il termine entro il quale la Commissione dovrà concludere i propri lavori. Tale termine può essere prorogato, per non più di una volta, su richiesta motivata del Presidente della Commissione Speciale.

2. Il Presidente del Consiglio procede alla nomina dei componenti la Commissione, nel rispetto delle designazioni dei Gruppi ed in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi medesimi garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. Il Consiglio può istituire una Commissione di Indagine su questioni riguardanti le attività di competenza o interessi del Municipio, qualora 1/3 dei Consiglieri ne presenti motivata richiesta. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta nominando al proprio interno la Commissione, che entro un congruo termine fissato nella Delibera consiliare, dovrà presentare una relazione scritta al Consiglio.

4. Per il funzionamento delle Commissioni Speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari relative alle Commissioni Permanenti.

Articolo 31

(Commissione di Controllo, Garanzia e Trasparenza)

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio municipale procede, con apposita disposizione, alla nomina della Commissione Consiliare Speciale di Controllo e Garanzia, presieduta da un Consigliere dell'Opposizione.

2. Il Presidente della Commissione viene nominato sulla base della designazione effettuata congiuntamente dai Presidenti dei gruppi consiliari dell'opposizione.

3. La Commissione è costituita, oltre che dal Presidente e da due Vice Presidenti, almeno da un Consigliere in rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare garantendo la rappresentanza delle minoranze. La stessa è nominata sulla base delle designazioni effettuate dai Presidenti dei Gruppi Consiliari, nel rispetto del criterio di proporzionalità numerica dei gruppi stessi.

4. Nel corso della prima seduta della Commissione, appositamente convocata dal Presidente, si procede all'elezione dei due Vice Presidenti con le forme e le modalità previste dall'articolo 31 comma 8 del presente Regolamento.

5. La Commissione svolge funzioni di controllo e garanzia in materia di:

a. esercizio del diritto di richiesta di convocazione del Consiglio e di iniziativa deliberativa delle Consigliere e dei Consiglieri municipali;



- b. sussistenza delle condizioni di effettiva conoscibilità di notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, con particolare riferimento all'accesso agli atti in possesso degli uffici municipali;
 - c. prerogative dei singoli Consiglieri in merito allo svolgimento delle attività di sindacato ispettivo disciplinate dal presente regolamento, ivi compreso il rapporto con i componenti della Giunta chiamati a riferire in Commissione su specifiche questioni di interesse del Consiglio ovvero a fornire risposta ad interrogazioni e interpellanze;
 - d. attuazione degli indirizzi, delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio e verifica del rispetto degli impegni, in essi contenuti, al compimento di atti o all'adozione di iniziative di competenza del Presidente e della Giunta del Municipio;
 - e. osservanza degli adempimenti stabiliti da disposizioni statutarie e regolamentari per l'esercizio dell'iniziativa popolare degli atti di competenza municipale, nonché previsti in relazione alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e petizioni da parte degli appartenenti alla comunità municipale;
 - f. attuazione degli istituti per la partecipazione dei Municipi ai procedimenti deliberativi e all'attività dell'Assemblea Capitolina, ivi compreso l'intervento del Presidente del Municipio o dell'Assessore da esso delegato alle riunioni delle Commissioni Capitoline e dell'Assemblea Capitolina;
 - g. pubblicità e trasparenza delle procedure amministrative, con particolare riguardo a quelle concorsuali a rilevanza esterna.
6. La Commissione riferisce dell'attività svolta al Presidente del Consiglio municipale e presenta al Consiglio relazioni semestrali. Può inoltre sottoporre alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nelle materie di cui al comma precedente, la proposta di specifiche iniziative deliberative.
7. La Commissione ha accesso a tutti gli atti utili all'esercizio delle proprie competenze.
8. Per il funzionamento della Commissione Consiliare Speciale di Controllo e Garanzia si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari riguardanti le Commissioni Consiliari Permanenti.

Articolo 32

(Commissione delle Elette)

1. Entro venti giorni dall'insediamento del Consiglio municipale, il Presidente procede alla convocazione della Commissione delle Elette, composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio medesimo in numero non inferiore a tre.
2. Per il funzionamento della Commissione delle Elette si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari riguardanti le Commissioni Consiliari Permanenti.
3. Le proposte di deliberazione formulate dalla Commissione delle Elette su questioni aventi attinenza con la condizione femminile sono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Presidente del Municipio, all'Assessore competente per materia ed agli Uffici, che si pronunciano in merito entro quindici giorni dalla ricezione; ai fini della validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta delle componenti. La Commissione delle Elette, quando ritenga che una proposta di deliberazione assegnata ad una Commissione Consiliare Permanente o Speciale presenti aspetti di proprio specifico interesse, ne richiede l'immediata trattazione e può esprimere un parere in proposito entro dieci giorni dalla trasmissione.
4. La Commissione delle Elette:
 - a. svolge una azione di promozione di politiche di pari opportunità;

- b. vigila, collaborando con il Presidente del Municipio, sulla corretta attuazione nell'Amministrazione municipale della legislazione statale, regionale e dello Statuto di Roma Capitale in materia di pari opportunità;
 - c. promuove la presentazione di candidature femminili per le nomine e le designazioni di competenza del Municipio;
 - d. esercita le funzioni ed i compiti previsti dall'articolo 31 del Regolamento del Decentramento amministrativo curando il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'articolo 4 dello Statuto di Roma Capitale.
5. La Commissione presenta, entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, una relazione scritta al Consiglio municipale sull'attività svolta.
6. La Commissione delle Elette stabilisce le modalità con le quali potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.
7. La Commissione delle Elette può altresì promuovere incontri pubblici su singole tematiche connesse alla condizione femminile.

Articolo 33

(Atti del Consiglio)

1. Il Consiglio del Municipio assume le proprie determinazioni mediante l'adozione di deliberazioni, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno.
2. Il Consiglio del Municipio adotta deliberazioni nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento del decentramento amministrativo.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio municipale possono essere proposte dal Presidente del Municipio, dalla Giunta, dalle Commissioni Consiliari, dai singoli Consiglieri municipali, dal Consigliere Aggiunto, dalle Consulte municipali e dai cittadini, secondo le prescrizioni statutarie e regolamentari.
4. Su ogni proposta di deliberazione consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, è espresso il parere di regolarità tecnica del dirigente municipale responsabile dell'ufficio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del dirigente responsabile della competente unità organizzativa di Ragioneria. La funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del T.U.E.L., eventualmente richiesta dagli organi municipali, è svolta dal Direttore del Municipio.
5. Le proposte di deliberazione consiliare sono trasmesse al Presidente del Consiglio mediante deposito presso l'Ufficio del Consiglio municipale e sono istruite in conformità delle disposizioni e secondo le procedure previste per le deliberazioni di competenza dell'Assemblea Capitolina. Il Presidente, acquisito il parere del Direttore del Municipio, dichiara irricevibili le proposte non di competenza del Consiglio municipale.
6. Il Consiglio del Municipio adotta risoluzioni nei casi previsti dal regolamento del decentramento amministrativo. Le risoluzioni possono essere proposte dai medesimi soggetti di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Le proposte di risoluzione vengono trasmesse al Presidente del Consiglio, tramite l'Ufficio del Protocollo municipale, che provvede ad inviarle, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione, al Presidente del Municipio ed alla competente Commissione Consiliare, la quale, entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla ricezione, procederà al relativo esame istruttorio ed all'espressione del preventivo parere.
8. Acquisito il parere della Commissione ovvero scaduto il termine di cui al comma 7, il Presidente dispone l'iscrizione delle proposte di risoluzione all'ordine del giorno del Consiglio municipale.

9. La mozione è un atto di indirizzo approvato dal Consiglio municipale per impegnare il Presidente e la Giunta del Municipio al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza ovvero per manifestare i propri intenti di fronte ad eventi di rilevanza cittadina, nazionale o internazionale.

10. La mozione è presentata in forma scritta da almeno tre Consiglieri o da un Presidente di Gruppo Consiliare all'Ufficio Protocollo municipale che la trasmette al Presidente del Consiglio municipale. Il Presidente del Consiglio municipale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, ne dispone l'inserimento, entro quindici giorni dal ricevimento, nell'ordine dei lavori del Consiglio. Per le mozioni intese a manifestare gli intenti del Consiglio di fronte ad eventi di rilevanza cittadina, nazionale o internazionale non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine dei lavori della seduta. La Conferenza può altresì disporre che più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi siano discusse congiuntamente nella medesima seduta.

11. L'ordine del giorno è un atto di indirizzo mediante il quale il Consiglio municipale manifesta intenti, valutazioni, giudizi, apprezzamenti anche su questioni che non hanno diretta attinenza con specifici interessi municipali. La presentazione e la votazione degli ordini del giorno sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 51 del presente regolamento.

12. Tutti gli atti e i provvedimenti del Consiglio sono depositati nell'archivio dell'Ufficio del Consiglio municipale a cura del Direttore del Municipio.

13. Le Deliberazioni del Consiglio sono affisse all'Albo Pretorio municipale secondo le modalità ed i tempi previsti dalla legge.

Articolo 34

(Sedute del Consiglio)

1. Il Consiglio municipale si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo festivo fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

2. Il Consiglio municipale si riunisce per determinazione del Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, ovvero quando sia stata presentata richiesta scritta da almeno un quinto dei Consiglieri municipali o dal Presidente del Municipio.

In tal caso il Presidente, previa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, iscrive, entro dieci giorni lavorativi, all'ordine dei lavori anche le questioni proposte.

Tale termine è prolungabile d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. Le richieste di Consiglio tematico devono riportare in maniera esplicita i motivi della richiesta e possono essere accompagnate da proposte da porre in votazione durante lo svolgimento del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio procede alle convocazioni, nelle quali sono indicati il giorno e l'ora di apertura delle sedute, l'orario di effettuazione dell'appello, l'ora di chiusura e l'ordine dei lavori.

4. Il Consiglio municipale, su proposta del Presidente, o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio, può decidere, a maggioranza, il proseguimento della seduta anche oltre l'orario di chiusura indicato nella convocazione, fermo restando il termine fissato al comma successivo. Su tale proposta possono parlare un oratore a favore ed uno contro per non più di tre minuti ciascuno.

5. Di norma la durata di una seduta non può eccedere le quattro ore. Le eventuali deroghe a tale termine, comunque non superiori alle sette ore complessive, sono possibili soltanto quando si debba discutere su provvedimenti con scadenza di legge o di regolamento ovvero quando il Consiglio municipale si esprima in tal senso con apposita votazione.

Articolo 35

(Programmazione dei lavori)

1. Il Consiglio programma i propri lavori al fine di assicurare rapidità e coerenza all'attività deliberativa e di indirizzo, nonché tempestività ed efficacia alle funzioni di controllo.
2. Il Consiglio municipale e le Commissioni Consiliari, compatibilmente con l'urgenza delle materie all'ordine del giorno dei rispettivi lavori, organizzano la propria attività secondo modalità che favoriscano l'equilibrio tra responsabilità familiari, politiche e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
3. Su richiesta del Gruppo Consiliare interessato, non si terranno sedute in coincidenza con i congressi municipali, cittadini, provinciali, regionali e nazionali. Analogamente i gruppi potranno richiedere che non si tengano sedute in coincidenza di altri eventi di rilievo nazionale promossi dalle rispettive formazioni politiche, fermo peraltro che nessun gruppo potrà richiedere la non convocazione del Consiglio municipale per un numero di giorni superiore a dieci nel corso dell'anno solare.
4. Il Presidente del Consiglio Municipale, sulla base delle decisioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari ai sensi dell'articolo 26, predispose il calendario dei lavori contenente:
 - a. la data e la durata delle singole sedute;
 - b. l'indicazione degli argomenti da trattare;
 - c. la data ed eventualmente l'ora della votazione finale dei singoli argomenti.
5. Relativamente alla data e alla durata delle sedute, il calendario è comunicato a ciascun Consigliere di norma almeno ogni quindici giorni.
6. Il calendario è comunicato dal Presidente al Consiglio, che ne prende atto, salvo che un terzo dei Consiglieri assegnati formuli, in forma scritta, proposte alternative sulle quali il Consiglio, sentiti un Consigliere a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno, è immediatamente dopo chiamato a decidere.
7. Su conforme decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, il Presidente del Consiglio municipale fissa apposite sedute dedicate all'esame dell'attuazione degli istituti di partecipazione.

Articolo 36

(Procedura delle convocazioni)

1. La convocazione del Consiglio municipale, ad eccezione della prima dopo la consultazione elettorale, che è operata dal Presidente del Municipio, è effettuata dal Presidente del Consiglio, in conformità alla richiesta delle singole Consigliere e dei singoli Consiglieri, mediante posta elettronica presso il recapito indicato da ciascun componente del Consiglio e dal Consigliere Aggiunto. Della convocazione è data altresì comunicazione via posta elettronica ad ogni Gruppo Consiliare.
2. L'avviso di convocazione, con allegato l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori, è trasmesso almeno tre giorni prima di quello stabilito per la adunanza. Nella convocazione debbono essere comunque precisati l'orario della seduta e l'orario in cui verrà svolto l'appello.
3. Nei casi di urgenza, l'avviso, recante i motivi dell'urgenza, è trasmesso almeno 24 ore prima. In tali casi, ove la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine dei lavori di ciascuna seduta sono altresì trasmessi dal Presidente del Consiglio, agli Assessori del Municipio nonché al Presidente del Municipio.



Articolo 37

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio municipale sono pubbliche salvo i casi in cui il Consiglio medesimo, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese.
2. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, a cura del Direttore del Municipio, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle deliberazioni adottate.
3. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, rilascia l'accredito per le riprese audio video delle sedute del Consiglio municipale da parte delle emittenti radio-televisive, agenzie e testate giornalistiche che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme vigenti, compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio del Consiglio municipale.

Articolo 38

(Disciplina dei Consiglieri)

1. I Consiglieri devono tenere in Aula un comportamento consono all'Istituzione rispettando il divieto di fumo vigente nei luoghi pubblici, evitando altresì di consumare cibi o bevande con esclusione dell'acqua e, salvo che sia disattivato il sistema di suoneria, evitando di ricevere chiamate ad apparecchi di telefonia mobile. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può disporre l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. Se un Consigliere rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta ed impartisce le istruzioni necessarie affinché la disposizione sia eseguita.
2. Anche indipendentemente da precedenti richiami, l'esclusione o la censura possono essere disposte dal Presidente quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o rechi oltraggio o passi a vie di fatto.
3. La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di rientrarvi per un termine da una a tre sedute. La censura è disposta dal Presidente del Consiglio, udite le spiegazioni del Consigliere e sentito l'Ufficio di Presidenza.
4. I poteri necessari per garantire l'ordine nell'Aula durante le sedute del Consiglio municipale spettano al Presidente del Consiglio. Il Presidente, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, assicura l'ordinato svolgimento della seduta.
5. Oltre al personale che svolge funzioni di segreteria e di assistenza al Consiglio ed ai commessi d'Aula, nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte dell'Aula riservata al Consiglio. Il Presidente del Consiglio, a seconda delle esigenze, può autorizzare la presenza di altre persone.

Art. 39

(Disciplina del Pubblico)

1. Il Presidente del Consiglio assicura l'ordine nella parte dell'Aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza di agenti del Gruppo di Polizia Municipale.
2. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione. Negli spazi riservati al pubblico non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o di striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio. Il Presidente può, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, sospendere il Consiglio per ascoltare gli interventi del



pubblico qualora se ne ravvisi l'opportunità. Gli interventi, di norma, non superano il numero di cinque per una durata massima di tre minuti ciascuno.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare agli agenti di Polizia Municipale di espellere dall'Aula chiunque sia causa di disordine.

4. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma 3, o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'Aula o quella parte di essa in cui il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato.

5. Il Presidente può, sentito l'agente in servizio del Corpo di Polizia Municipale ed eventuali diretti testimoni, prendere provvedimenti di esclusione dall'Aula, per un periodo da uno a tre mesi, nei confronti di cittadini che si siano resi responsabili di tumulti durante le sedute del Consiglio.

6. Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta e, secondo le opportunità, la toglie.

Articolo 40

(Numero legale nelle sedute)

1. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza, accertata mediante appello nominale fatto dal Direttore del Municipio o da chi ne fa le veci, della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

2. Immediatamente dopo l'appello che abbia accertato la validità della seduta, il Presidente dell'Assemblea nomina tre Consiglieri, di cui almeno uno appartenente ai Gruppi Consiliari dell'Opposizione, ove presenti in aula, con funzioni di scrutatori per le votazioni, sia pubbliche sia segrete. Se uno scrutatore abbandona la seduta è tenuto a comunicarlo al Presidente, il quale provvede alla sua sostituzione. Si fa luogo alla sostituzione anche in caso di impedimento del Consigliere scrutatore al momento di una votazione.

3. Nel periodo intercorrente tra l'ora di convocazione della seduta e l'orario stabilito per l'appello, il Presidente del Consiglio può disporre la trattazione di interrogazioni, interpellanze e interrogazioni a risposta immediata, ovvero che sia dato luogo a comunicazioni del Presidente o della Giunta del Municipio e relativi dibattiti, che non riguardino o comportino deliberazioni. Quando la legge, lo Statuto o il regolamento consiliare prescrivano una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il Consiglio, purché in numero legale, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine dei lavori.

4. Quando sia accertato, mediante l'appello di cui al comma 1 o nel corso della riunione, per qualsiasi causa, che il Consiglio non è adunato in numero legale, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per dieci minuti ai fini di altro appello ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla terza mancanza consecutiva del numero legale.

5. Quando la seduta è tolta ai sensi del comma precedente, il Consiglio, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende automaticamente convocato in seconda convocazione per la successiva giornata non festiva o prefestiva, con lo stesso ordine dei lavori e alla medesima ora di convocazione del giorno in cui la seduta è stata tolta. Nel caso in cui sia stato convocato anche per la successiva giornata, il Consiglio, all'ora già fissata, è riunito in seconda convocazione, preliminarmente per gli argomenti non trattati o di cui non si sia completato l'esame nella seduta andata deserta e, successivamente, per gli argomenti di prima convocazione. Per gli argomenti non trattati o di cui non si sia completato l'esame in una riunione andata deserta, il Consiglio non può essere riunito in seconda convocazione nel medesimo giorno. Qualora la seduta di Consiglio Municipale in

seconda convocazione coincida in tutto o in parte con le convocazioni di Commissioni Consiliari Permanenti o Speciali le medesime si intendono revocate.

6. Nella seconda convocazione le sedute sono valide quando intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio. Sono salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

7. Della seduta tolta per mancanza del numero legale è data tempestiva comunicazione ai Gruppi Consiliari mediante posta elettronica.

8. Dopo l'appello, effettuato nei termini di cui al comma 1, il Consiglio si presume adunato in numero legale, salvo che, prima di una votazione, la verifica del numero legale sia richiesta per iscritto da almeno tre Consiglieri o da un Presidente di un Gruppo Consiliare o uno scrutatore.

9. Alle sedute del Consiglio del Municipio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dell'Assemblea Capitolina.

10. I Consiglieri che escono dall'Aula prima della verifica non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta. Sono dunque computati nel numero legale i Consiglieri o lo scrutatore che ne abbia chiesto la verifica.

11. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle Deliberazioni di cui essi stessi, o i loro parenti od affini, abbiano interesse. In tale circostanza i Consiglieri medesimi non sono computati nel numero fissato per la validità delle sedute del Consiglio.

Articolo 41

(Adempimenti del Consiglio nella prima adunanza)

1. La prima seduta del Consiglio municipale è convocata dal Presidente del Municipio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La seduta di insediamento del Consiglio municipale è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'articolo 21, occupa il posto immediatamente successivo.

3. Nella prima seduta il Consiglio provvede, secondo l'ordine, ai seguenti adempimenti:

- a. convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
- b. elezione del Presidente e dei Vice Presidenti.

4. Successivamente il Presidente del Municipio presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione, comunica al Consiglio i componenti della Giunta del Municipio ed eventualmente illustra le linee programmatiche di cui al successivo articolo 42.

Articolo 42

(Presentazione delle linee programmatiche)

1. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta del Municipio e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Presidente del Municipio, sentita la Giunta, presenta al Consiglio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Municipio e relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il documento concernente le linee programmatiche è depositato dal Presidente del Municipio presso l'Ufficio del Consiglio municipale almeno sette giorni prima dello svolgimento della seduta. L'Ufficio del Consiglio lo invia per la consultazione ai consiglieri tramite posta elettronica.



3. Dopo l'illustrazione da parte del Presidente del Municipio del documento concernente le linee programmatiche, i Consiglieri possono intervenire nella discussione sul documento per non più di quindici minuti ciascuno e presentare eventuali emendamenti. A tale discussione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58.

4. Al termine della discussione, della replica da parte del Presidente del Municipio, della votazione degli eventuali emendamenti e delle eventuali dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento.

Articolo 43

(Partecipazione alle sedute del Vice Presidente e degli Assessori del Municipio)

1. Il Vice Presidente del Municipio e gli Assessori hanno il diritto e, se richiesto in relazione agli argomenti da trattare, il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni senza diritto di voto.

2. Quando sia richiesta la partecipazione ad una seduta del Vice Presidente del Municipio o di un Assessore, e questi non siano presenti in aula, il Presidente del Consiglio trasmette loro la richiesta per la seduta successiva.

3. In relazione alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine dei lavori del Consiglio gli Assessori competenti per materia, coadiuvati dai Dirigenti tenuti all'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 del T.U.E.L. hanno il dovere di partecipare alle relative sedute consiliari concordandone la data.

Articolo 44

(Comunicazione della revoca dei componenti della Giunta)

1. La revoca dei componenti della Giunta o la loro sostituzione è comunicata dal Presidente del Municipio al Consiglio nel corso della prima seduta successiva all'atto di revoca o di nomina senza la necessaria iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.

2. Sulla comunicazione del Presidente del Municipio può intervenire un rappresentante per Gruppo Consiliare per non più di dieci minuti ciascuno.

3. La comunicazione del Presidente del Municipio non è sottoposta a votazione né a presa d'atto da parte del Consiglio.

Articolo 45

(Ordine del giorno)

1. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, il Consiglio non può discutere o deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno è costituito dalle proposte di deliberazione e di risoluzione presentate ai sensi del presente regolamento, dagli argomenti da trattare su materie appartenenti alla competenza dell'Assemblea, dalle mozioni, dalle interpellanze ed interrogazioni a risposta orale.

3. Il Presidente del Consiglio municipale, una volta formalizzati presso l'Ufficio del Consiglio gli atti di cui al precedente comma, iscrive i medesimi all'ordine del giorno del Consiglio in occasione della sua prima convocazione utile, salvo i termini di tempo necessari per la relativa trasmissione.

4. Il Presidente ha facoltà, acquisito preventivamente il parere della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, di iscrivere all'ordine del giorno proposte di deliberazione od argomenti ritenuti indifferibili o urgenti, in relazione a motivate ed accertate scadenze.



5. Gli atti di cui ai precedenti commi 2 e 4 rimangono iscritti all'ordine del giorno fino alla loro trattazione, ovvero vengono depennati su disposizione del Presidente allorché i formali proponenti ne chiedano il ritiro.

Articolo 46 *(Ordine dei lavori)*

1. L'ordine dei lavori della seduta è costituito dalle proposte di deliberazione e di risoluzione, dagli argomenti, dalle mozioni, dalle interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, che si prevede di trattare nel corso della seduta.
2. L'ordine dei lavori è stabilito dal Presidente del Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 26, comma 4, sentito il Presidente del Municipio e d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, ed è comunicato ai Consiglieri tramite l'avviso di convocazione.
3. Le proposte di deliberazione e di risoluzione, gli argomenti e le mozioni sono sottoposte al Consiglio secondo l'iscrizione all'ordine dei lavori.
4. L'ordine dei lavori può essere variato su proposta del Presidente o quando cinque Consiglieri ne facciano richiesta scritta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione decide il Consiglio con apposita votazione, sentiti, ove richiesto, un Consigliere a favore ed uno contro, per non più di tre minuti ciascuno.
5. La procedura di cui al precedente comma si segue anche nel caso in cui venga richiesta, da almeno un quinto dei componenti del Consiglio e comunque in numero non inferiore a cinque, la trattazione di un argomento o proposta non iscritta all'ordine del giorno e per la quale si chiede l'inserimento all'ordine dei lavori.

Articolo 47 *(Ordine e durata degli interventi)*

1. Se un Consigliere, chiamato dal Presidente del Consiglio ad intervenire, non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.
2. I Consiglieri che intendono parlare su un argomento iscritto all'ordine dei lavori, ne fanno richiesta al Presidente, il quale accorda la parola sulla base delle richieste che risultano dalle prenotazioni, alternando, ove possibile, gli interventi tra Consiglieri di Maggioranza e di Opposizione.
3. E' consentito, indicandone i motivi al Presidente, lo scambio consensuale di turno delle iscrizioni a parlare.
4. I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione intervengono per un massimo di dieci minuti, salvo termini diversi fissati dal presente regolamento. Il Presidente ha tuttavia la facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a trenta minuti, limitatamente ad un solo oratore per ciascun Gruppo consiliare.
5. Constatata la scadenza del termine per l'intervento, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola, provvedendo contestualmente alla chiusura del microfono.
6. I Presidenti dei Gruppi possono richiedere per iscritto, prima dell'inizio del dibattito, la possibilità di parlare fino ad un massimo di quarantacinque minuti per ciascun Consigliere, in occasione della discussione del bilancio e dell'assestamento, del piano regolatore generale urbanistico, degli accordi di programma, degli statuti e regolamenti, delle relazioni del Presidente del Municipio e della discussione della mozione di sfiducia. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi può consentire inoltre ai Gruppi Consiliari di usufruire degli stessi limiti di tempo per tutti i provvedimenti di maggior rilievo, determinandosi ai sensi dell'articolo 26. In questo caso non si applica quanto disposto dall'articolo 58.

7. Se un Consigliere del Gruppo che ha richiesto la deroga intende esprimere posizioni dissenzianti, il Presidente gli assegna un tempo non superiore ai quarantacinque minuti, che si deduce dal tempo complessivo assegnato al Gruppo.

8. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi determina il numero di sedute necessarie e fissa il termine per le votazioni ai sensi dell'articolo 26.

9. In occasione dei Consigli Tematici la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari si determina in ordine alle modalità di svolgimento della seduta con particolare riferimento alla durata degli interventi da parte dei Consiglieri, della Giunta e degli eventuali cittadini presenti alla seduta.

Articolo 48

(Modalità degli interventi)

1. I Consiglieri intervengono dal proprio banco in piedi, se possibile, e dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri. E' fatto divieto ai Consiglieri di rivolgersi al pubblico presente in Aula.

2. Nessun Consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione, salvo che per richiamo al regolamento o per fatto personale. Il Presidente del Consiglio può però concedere la parola per non più di cinque minuti all'oratore già intervenuto nella discussione che chieda di poter precisare il proprio pensiero.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o argomento in esame e non sono ammesse divagazioni.

4. A nessuno è permesso di interrompere chi parli tranne che al Presidente per richiamo al regolamento.

5. Il Presidente può togliere la parola all'oratore che, per due volte richiamato ad attenersi all'argomento in discussione, seguita a discostarsene.

Articolo 49

(Richiami al regolamento)

1. I richiami al regolamento hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

2. Il Presidente del Consiglio, verificata immediatamente l'ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che è contenuta nel tempo massimo di tre minuti.

3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa è assunta sentiti, per non più di tre minuti, un Consigliere a favore ed uno contro.

Articolo 50

(Richiesta della parola per fatto personale)

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni difformi da quelle espresse.

2. Al Consigliere che domanda la parola per fatto personale, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, concede complessivamente non più di tre minuti per illustrare in che cosa tale fatto si concretizzi per svolgere il relativo intervento.

3. La richiesta per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta, ma il Presidente può concedere la parola al richiedente solo nella parte finale della seduta stessa.



Articolo 51

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, motivata e circostanziata, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da almeno tre Consiglieri con facoltà per un solo proponente di illustrarla nel termine massimo di tre minuti, prima che inizi la discussione.
2. Iniziata la discussione, tanto la questione pregiudiziale quanto la sospensiva possono essere proposte al Presidente del Consiglio, con domanda sottoscritta da almeno tre Consiglieri, con facoltà per uno solo dei proponenti di illustrarla nel termine massimo di tre minuti.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il Consiglio, informato dal Presidente sul significato del voto favorevole o contrario, decide senza discussioni né dichiarazioni di voto.

Articolo 52

(Questione pregiudiziale di legittimità statutaria)

1. La questione pregiudiziale di legittimità statutaria può essere proposta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente di un Gruppo Consiliare, con la indicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento che si presumono violate e dei profili di illegittimità.
2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Direttore del Municipio, ove non ritenga necessaria la sospensione della seduta e l'immediata consultazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per l'esame della questione sollevata, concede la parola ad uno dei proponenti per non più di cinque minuti ed eventualmente, sempre per non più di cinque minuti, ad un Consigliere che intenda esprimersi contro la questione pregiudiziale e sottopone quindi la questione al voto del Consiglio, che decide senza discussione né dichiarazioni di voto.

Articolo 53

(Presentazione e votazione di Ordini del Giorno)

1. Prima che inizi la discussione di una proposta o di un argomento ovvero nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno, vale a dire manifestazioni di intenti, valutazioni, giudizi, apprezzamenti, anche su questioni che non hanno diretta attinenza a specifici interessi municipali ma concernenti esclusivamente la materia della proposta o dell'argomento in discussione ed in funzione strettamente strumentale all'approfondimento della tematica stessa, mediante deposito del testo scritto e firmato alla Presidenza del Consiglio. Tali ordini del giorno sono votati secondo l'ordine di presentazione, subito dopo la chiusura della discussione. Uno dei presentatori può illustrare l'ordine del giorno per non più di cinque minuti. Sono ammesse dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti da parte di un Consigliere per ciascun Gruppo.
2. Quando il Presidente del Municipio o la Giunta dichiarino di accettare un ordine del giorno come raccomandazione, ed i presentatori acconsentano, l'ordine del giorno non è posto in votazione.
3. Quando il Presidente del Municipio o la Giunta lo richiedano, ed i presentatori acconsentono, emendamenti presentati sulla proposta di Deliberazione possono essere trasformati in Ordini del Giorno. Tali Ordini del Giorno sono posti ai voti prima della votazione finale sulla proposta.
4. Non possono essere presentati sotto qualsiasi forma ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salva diversa decisione in merito assunta dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta dei componenti; in tal caso gli ordini del giorno, se

approvati, costituiscono atti di indirizzo per la modifica o revoca delle deliberazioni interessate che mantengono nel frattempo piena efficacia.

Articolo 54

(Discussione generale delle proposte di Deliberazione, di Risoluzione e delle Mozioni)

1. Prima che inizi la discussione della proposta di deliberazione o di risoluzione, il Presidente del Consiglio concede la parola, per non più di quindici minuti, al relatore nominato dal Presidente della competente Commissione Consiliare ed ai relatori eventualmente designati dai Gruppi di Opposizione. Ha quindi il diritto di intervenire, con lo stesso limite di quindici minuti, il Presidente del Municipio o un Assessore a nome della Giunta. Raccolte le iscrizioni a parlare e dopo aver dichiarato chiuse le medesime, il Presidente concede la parola ai Consiglieri secondo le modalità di cui agli articoli 47 e 48.
2. In caso di proposte avanzate dalla Giunta le stesse vengono illustrate dal Presidente o da un Assessore a nome della Giunta per un massimo di quindici minuti.
3. Prima che inizi la discussione delle mozioni il Presidente concede la parola ad uno dei firmatari della stessa per illustrarla, per non più di cinque minuti. Successivamente ciascun Consigliere può intervenire per non più di cinque minuti. Sono ammesse dichiarazioni di voto da parte di un consigliere per Gruppo per non più di tre minuti.
4. Sono consentite modifiche al testo delle Mozioni in discussione, d'intesa con il primo firmatario della stessa. Eventuali proposte modificative devono essere avanzate entro il termine della discussione della Mozione a cui afferiscono. Il Presidente, accertata la disponibilità del primo firmatario, e dopo aver concesso la parola per dichiarazione di voto ai sensi del comma precedente, pone in votazione la mozione nel testo modificato.

Articolo 55

(Chiusura anticipata della discussione generale)

1. Cinque Consiglieri possono, in qualunque momento, richiedere per iscritto la chiusura della discussione, sempre che siano stati effettuati gli interventi da parte dei relatori e del rappresentante della Giunta. In caso di opposizione, il Presidente del Consiglio concede la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non più di tre minuti ciascuno. Sulla richiesta di chiusura anticipata della discussione decide il Consiglio.
2. Dopo che sia stata deliberata la chiusura della discussione, ha ancora facoltà di parlare, per non più di tre minuti, un Consigliere per ciascun Gruppo che ne faccia richiesta.

Articolo 56

(Presentazione emendamenti e subemendamenti)

1. Gli emendamenti e i sub-emendamenti, redatti per iscritto e sottoscritti, sono presentati al Presidente del Consiglio prima della chiusura della discussione generale.
2. Il suddetto termine non si applica per la presentazione di emendamenti e di subemendamenti da parte della Commissione competente che si esprime a maggioranza e della Giunta.
3. Il Presidente, sentito il Direttore del Municipio, può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa ovvero redatti in forma irregolare o in contrasto con le normative vigenti.

Art. 57

(Esame e votazione degli emendamenti e dei subemendamenti)

1. Esaurita la discussione di carattere generale il Consiglio procede all'esame ed alla votazione degli emendamenti presentati, a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi a partire da quello che più si allontana dal testo originario, poi gli aggiuntivi. I sub-emendamenti sono esaminati e votati secondo il predetto ordine, prima dell'emendamento cui si riferiscono.
2. Un solo firmatario di ciascun emendamento o sub-emendamento può illustrarlo per non più di cinque minuti. Gli emendamenti riguardanti lo stesso argomento e i sub-emendamenti ad essi collegati sono esaminati congiuntamente nell'ambito di una unica discussione.
3. Se il presentatore rinuncia al proprio emendamento di cui sia iniziata la discussione, un Presidente di Gruppo o almeno tre consiglieri possono farlo proprio e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova. Parimenti può essere fatto proprio l'emendamento o il sub-emendamento che siano stati dichiarati ritirati per assenza dei presentatori.
4. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, in relazione alla particolare complessità o importanza della materia, può fissare, con le modalità previste dall'articolo 26, comma 4, per la presentazione degli emendamenti, un termine anticipato rispetto a quanto disposto dal comma 1 del precedente articolo 56. In tali circostanze, ovvero quando il numero degli emendamenti presentati lo richieda, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, con le stesse modalità di cui all'articolo 26, comma 4, ripartisce tra i gruppi medesimi il tempo per illustrare, discutere ed esprimere dichiarazioni di voto sugli emendamenti, tenendo conto della consistenza numerica dei Gruppi, in modo che sia comunque rispettata la data prevista per la votazione finale.
5. Alla scadenza del termine per la votazione finale, il Presidente, qualora l'esame dell'argomento non sia stato concluso, pone in votazione, senza discussione e senza dichiarazioni di voto, gli emendamenti eventualmente non ancora esaminati e successivamente il provvedimento nel suo complesso. Prima del voto finale può intervenire per dichiarazione di voto un rappresentante per Gruppo per non più di cinque minuti.
6. Quando la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi abbia fissato un termine anticipato per la presentazione degli emendamenti, la Commissione competente per materia, che si esprime a maggioranza, e la Giunta possono comunque presentare emendamenti entro il termine di cui ai commi 1 e 2. Analogamente possono essere presentati, entro il suddetto termine, sub-emendamenti agli emendamenti della Commissione e della Giunta.

Articolo 58

(Dichiarazione di voto e votazione finale)

1. Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione sugli emendamenti, il Presidente del Consiglio, coadiuvato dal Direttore del Municipio o da chi lo sostituisce, sottopone al voto del Consiglio la proposta di deliberazione, di risoluzione o di ogni altro atto consiliare nella stesura definitiva, risultante dal testo esaminato e dagli emendamenti eventualmente approvati.
2. Prima della votazione finale hanno diritto ad intervenire, per un tempo massimo di dieci minuti, i relatori, il Presidente del Municipio o un Assessore a nome della Giunta, nonché, per non più di tre minuti, i Consiglieri che chiedano di rendere le dichiarazioni di voto.
3. La votazione avviene di norma sul complesso della proposta, salvo i casi in cui un Presidente di Gruppo Consiliare ne chieda la votazione per parti separate. In questo caso le votazioni avvengono senza ulteriori interventi o dichiarazioni di voto.
4. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo al regolamento relativamente all'esecuzione della votazione in corso.



Articolo 59

(Forma delle votazioni e proclamazione del loro esito)

1. L'espressione del voto avviene, di norma, in forma palese a mezzo di idonea strumentazione elettronica ovvero per appello nominale.
2. Le sole deliberazioni concernenti valutazioni ed apprezzamenti diretti su qualità e condizioni di persone, anche in relazione ad aspetti sottoposti a riservatezza, si prendono a scrutinio segreto.
3. Terminata ciascuna votazione, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.
4. Alle votazioni, nelle forme sopra indicate, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le corrispondenti forme di votazione dell'Assemblea Capitolina.

Articolo 60

(Procedura della votazione per scrutinio segreto)

1. Lo scrutinio segreto si attua, a seconda dei casi, a mezzo di schede o palline bianche e nere.
2. Nel caso di votazione con palline bianche e nere, il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina la "chiama"; il Direttore del Municipio e i Consiglieri scrutatori prendono nota dei votanti; ad ogni Consigliere sono assegnate due palline, una bianca e una nera. Il voto favorevole si esprime deponendo nell'urna la pallina bianca; il voto contrario si esprime deponendo nell'urna la pallina nera. La pallina non utilizzata per la votazione viene depositata in un apposito contenitore contrassegnata all'esterno con l'indicazione "resti". Dichiarata chiusa la votazione il Direttore del Municipio e i Consiglieri scrutatori contano le palline bianche e quelle nere rinvenute nell'urna e comunicano l'esito della votazione.
3. Quando alla votazione si proceda per mezzo di schede, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, avvertendo del numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti. Indi ordina la "chiama" e ciascun Consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare nell'urna la propria scheda.
4. Dichiarata chiusa la votazione, il Direttore del Municipio e i Consiglieri scrutatori procedono allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.
5. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata rinnovazione.
6. I nominativi che fossero eventualmente contenuti nella scheda oltre il numero consentito, si intendono come non indicati e non sono presi in considerazione a partire dal primo che, secondo l'ordine di scrittura, risulta in esubero.

Articolo 61

(Adozione degli atti consiliari)

1. Le deliberazioni e gli altri atti del Consiglio municipale sono adottati con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che lo Statuto o il presente regolamento prescrivano una maggioranza speciale.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza necessaria per l'approvazione degli atti consiliari, nel computo dei presenti sono in ogni caso considerati i Consiglieri che, dichiarando di non partecipare alla votazione, tuttavia non lasciano l'Aula prima della votazione stessa.
3. In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, la proposta si intende non approvata.
4. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".

5. In caso di urgenza il Consiglio municipale, su proposta del Presidente del Municipio, di un Assessore o di un relatore, può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 62

(Pubblicazione delle Deliberazioni)

1. Il Direttore del Municipio cura la pubblicazione all'Albo del Municipio ed all'Albo Pretorio on line, per quindici giorni consecutivi, delle deliberazioni consiliari e il successivo iter per la loro esecutività.

2. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on line, il Direttore del Municipio trasmette al Presidente del Consiglio municipale, al quale è fatto obbligo di trasmissione ai Presidenti dei Gruppi consiliari, copia delle deliberazioni e degli atti formalizzati dalla Giunta del Municipio con successiva trasmissione alla Commissione Speciale Trasparenza, Controllo e Garanzia.

Articolo 63

(Presentazione di Interrogazioni ed Interpellanze)

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che interessino, anche indirettamente, la vita e l'attività della comunità municipale.

2. Interrogazioni ed interpellanze, rivolte al Presidente del Municipio o ad altri componenti della Giunta, sono presentate per iscritto e senza motivazione presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio, che provvede, per gli adempimenti conseguenti, a trasmetterne copia all'Ufficio del Consiglio municipale.

3. Il Presidente del Consiglio può disporre che interrogazioni ed interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi siano trattate congiuntamente.

4. Il Presidente dichiara irricevibili le interrogazioni ed interpellanze redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti e, acquisito il parere del Direttore del Municipio, quelle non di competenza del Presidente del Municipio o degli Assessori.

Articolo 64

(Contenuto delle Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta per sapere se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su un fatto sia pervenuta al Presidente del Municipio o alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la Giunta o il Presidente del Municipio intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su determinate materie o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione municipale.

Art. 65

(Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale)

1. Le interrogazioni, nell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine del giorno subito dopo la presentazione.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari può disporre che determinate sedute siano dedicate in tutto o in parte allo svolgimento di interrogazioni; in tal caso, le interrogazioni sono iscritte all'ordine dei lavori delle apposite sedute.

3. Il Presidente del Consiglio, previa intesa con il Presidente del Municipio o con il componente della Giunta interessato, iscrive all'ordine dei lavori le interrogazioni da trattare in apertura di



seduta. La trattazione in Aula deve avvenire comunque entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

4. Il Presidente del Municipio e gli Assessori hanno facoltà di rispondere a qualsiasi interrogazione con precedenza sulle altre, sempre che l'interrogante sia presente.

5. L'interrogazione si intende decaduta se l'interrogante non è presente in aula al momento della trattazione secondo l'iscrizione all'ordine dei lavori.

6. L'interrogante, o uno di essi ove siano più di uno, ha facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di cinque minuti e può replicare, per non più di tre minuti, solo per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta, il cui tempo non può eccedere i cinque minuti.

7. Il Presidente del Municipio e gli Assessori possono concordare con i presentatori che interrogazioni e interpellanze siano svolte nella Commissione competente per materia anziché in Consiglio municipale. A tal fine ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio, che provvede a trasmettere gli atti al Presidente della Commissione. In tal caso la trattazione dell'interrogazione o dell'interpellanza avviene entro il termine di venti giorni lavorativi dalla ricezione in Commissione.

8. Trascorsa un'ora dall'inizio della seduta, salvo il caso di cui al secondo comma, il Presidente rinvia ad una seduta successiva le interrogazioni iscritte all'ordine dei lavori che non siano state svolte, ritirate o dichiarate decadute.

9. Se un Consigliere chiede che ad una sua interrogazione sia riconosciuto il carattere di urgenza, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può disporre che la interrogazione medesima sia iscritta all'ordine dei lavori della seduta successiva, con priorità su ogni altra interrogazione.

10. In presenza di più interrogazioni urgenti la priorità è determinata dall'ordine di presentazione.

Articolo 66

(Interrogazioni a risposta scritta)

1. Nel presentare un'interrogazione la Consiglieria o il Consigliere dichiara se intende avere risposta orale o scritta. In questo ultimo caso, entro venti giorni lavorativi, il Presidente del Municipio o altro rappresentante della Giunta trasmette la risposta scritta all'interrogante.

2. La risposta scritta è altresì trasmessa all'Ufficio del Consiglio municipale perché sia inserita nel processo verbale della seduta immediatamente successiva.

3. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta non vengono inserite all'ordine del giorno del Consiglio municipale e non possono essere trattate in Commissione.

Articolo 67

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, stabilisce in quali sedute, di norma una alla settimana, possano essere trattate interrogazioni su questioni di indirizzo politico-amministrativo, raggruppate per materie omogenee, per le quali si chiede che la Giunta del Municipio dia risposta immediata.

2. La prenotazione dell'intervento è presentata per iscritto, mediante deposito presso l'Ufficio del Consiglio municipale, al Presidente del Consiglio, con indicazione adeguatamente circostanziata dell'argomento, almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione della seduta.

3. Il Presidente, all'inizio della seduta, informa il Consiglio del numero degli interventi prenotati e del loro raggruppamento secondo la tematica affrontata. La Consiglieria o il Consigliere ha tre minuti di tempo per illustrare l'interrogazione.



4. Le interrogazioni a risposta immediata devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza municipale, connotato da urgenza e improcrastinabilità e particolare attualità politica.
5. Il Presidente decide in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per le interrogazioni a risposta immediata e, in caso di riscontrata carenza, anche parziale, dispone la trattazione delle interrogazioni in base alla procedura ordinaria di cui all'articolo 63, salvo diversa richiesta dell'interrogante.
6. Il Presidente del Municipio o gli Assessori interessati per materia sono tenuti a rispondere immediatamente alle interrogazioni loro rivolte, contenendo la risposta nel termine di tre minuti. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di replicare per non più di due minuti.
7. Esclusivamente per obiettive necessità di atti istruttori, la risposta può essere differita entro il termine dei sette giorni lavorativi successivi alla data di effettuazione dell'intervento. Scaduto infruttuosamente tale termine, il Presidente del Consiglio dispone che della mancata risposta sia fatta espressa menzione nel verbale della seduta.
8. E' facoltà delle Consigliere e dei Consiglieri chiedere che le questioni sollevate con le interrogazioni a risposta immediata diventino, secondo modalità e tempi definiti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, oggetto di successivo dibattito consiliare.
9. Le interrogazioni svolte secondo la procedura del presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Articolo 68

(Contenuto e svolgimento delle Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente del Municipio o ad altri componenti della Giunta circa i motivi e gli intendimenti dell'azione della Giunta su questioni che riguardano determinati aspetti delle competenze politico-amministrative della Giunta stessa.
2. L'interpellante, o il primo degli interpellanti nel caso che questi siano più d'uno, ha facoltà di svolgere ed illustrare il contenuto della sua interpellanza per un tempo non eccedente i cinque minuti. Dopo le dichiarazioni del Presidente del Municipio o di altro rappresentante della Giunta per un tempo non superiore a cinque minuti, l'interpellante può replicare per non più di tre minuti.

CAPO V

Direttore del Municipio e Processi Verbali

Articolo 69

(Ufficio di Presidenza)

1. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio municipale costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. Le funzioni di segreteria delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono assicurate dalla Segreteria di Presidenza.
3. La segreteria dell'Ufficio di Presidenza cura gli adempimenti relativi alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e alle sedute della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, ivi compresa la formazione dell'ordine dei lavori del Consiglio Municipale.

Articolo 70

(Ufficio del Consiglio Municipale)

1. Il Consiglio del Municipio, per l'esercizio delle sue autonome funzioni, si avvale dell'Ufficio del Consiglio.
2. L'Ufficio del Consiglio municipale è organizzato e diretto dal Direttore del Municipio sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio del Consiglio municipale assicura i supporti amministrativi e tecnici necessari agli adempimenti connessi allo *status* ed alle prerogative delle Consigliere e dei Consiglieri municipali, nonché del Consigliere Aggiunto, ivi comprese le attestazioni relative allo svolgimento del mandato, la corresponsione del gettone di presenza, la tenuta delle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale.
4. L'Ufficio del Consiglio municipale espleta altresì le funzioni di segreteria del Consiglio ed assicura al Presidente e all'Ufficio di Presidenza l'assistenza necessaria ai fini della formazione dell'ordine dei lavori, dell'esame e dell'esitazione delle proposte, nonché di ogni altro adempimento connesso allo svolgimento dei lavori consiliari ed al funzionamento dell'Assemblea.

Articolo 71

(Direttore del Municipio)

1. Il Direttore del Municipio, ovvero in caso di sua assenza od impedimento altro dirigente o funzionario di categoria D appositamente delegato, partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza, espletando le medesime per il tramite del Presidente del Consiglio.
2. Il Direttore del Municipio, mediante l'Ufficio del Consiglio municipale, sovrintende alle funzioni di segreteria del Consiglio, cura la verbalizzazione delle sedute consiliari e provvede, tramite gli Uffici competenti, agli adempimenti necessari ai fini della pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate dall'organo consiliare.
3. Il Direttore, o un suo delegato, esprime pareri tecnico - amministrativi durante le sedute consiliari su proposte di emendamenti presentate dai consiglieri o su qualsiasi altra proposta che lo richieda.
4. Il Direttore risponde della corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento Municipale.

Articolo 72

(Processi verbali delle sedute consiliari)

1. I processi verbali delle sedute debbono indicare i nomi dei presenti e degli assenti, i punti principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni e di ogni altro atto, a contenuto dispositivo o di mero indirizzo, trattato nel corso della seduta, nonché il numero dei voti favorevoli o contrari ad ogni proposta, nonché i nominativi dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. Nei verbali è altresì annotato se le discussioni o deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita.
2. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio municipale e dal Direttore del Municipio o da coloro che li sostituiscono nelle rispettive funzioni.
3. Ogni Consiglieria e ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, a che nel verbale si facciano constare il suo voto e i motivi del medesimo, nonché le precisazioni ritenute opportune.
4. Il processo verbale, di norma, è letto per l'approvazione all'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce. Se non sorgono osservazioni il verbale s'intende approvato.
5. Le Consiglierie e i Consiglieri possono proporre modifiche o precisazioni al verbale solo dopo che sia stato letto, senza possibilità di riaprire la discussione e di entrare in alcun modo nel merito delle determinazioni adottate. Il Presidente, se nessuno si oppone, dispone la rettifica. Altrimenti il Consiglio, sentito un oratore contro ed uno a favore per non più di tre minuti ciascuno, decide a maggioranza.
6. Il processo verbale può essere dato per letto, qualora non vi siano obiezioni da parte dei Consiglieri municipali presenti alla seduta.
7. Dopo che il verbale è stato approvato le Consiglierie ed i Consiglieri, qualora lo ritengano necessario per l'espletamento del proprio mandato, hanno facoltà di richiedere con nota scritta al Servizio Consiglio, che ne detiene l'archivio, copia su dispositivo digitale, del file audio della relativa seduta di Consiglio.

CAPO VI**RAPPORTI CON GLI ORGANI CENTRALI****Articolo 73**

(Iniziativa degli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina)

1. Il Consiglio del Municipio esercita, nelle forme e nei modi di cui al regolamento dell'Assemblea Capitolina, l'iniziativa degli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina stessa.
2. La proposta di iniziativa è deliberata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e viene trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio del Municipio, al Presidente dell'Assemblea Capitolina mediante deposito presso la Segreteria Generale.
3. Il Presidente del Municipio, o suo delegato, partecipa all'esame della proposta di iniziativa municipale in sede di Commissione Consiliare Capitolina ed illustra la medesima all'Assemblea Capitolina stessa.
4. Il Presidente del Consiglio del Municipio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio in merito all'esito della proposta.

Articolo 74

(Partecipazione alle sedute dell'Assemblea Capitolina e delle Commissioni Consiliari Capitoline)

1. Il Presidente del Municipio, o suo delegato, partecipa alle adunanze dell'Assemblea Capitolina e delle Commissioni Capitoline Permanenti con gli stessi diritti riconosciuti dallo Statuto ai Consiglieri Aggiunti.

Articolo 75

(Interrogazioni ed Interpellanze al Sindaco)

1. Il Consiglio del Municipio può rivolgere interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, il quale è tenuto a rispondere entro 60 giorni.
2. Le interpellanze e le interrogazioni al Sindaco sono formulate mediante l'approvazione di un'apposita risoluzione da parte del Consiglio del Municipio.
3. Il Presidente del Consiglio del Municipio dà comunicazione al Consiglio della risposta del Sindaco nella prima seduta utile.

CAPO VII**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Articolo 76**

(Abrogazione di norme)

1. E' abrogata la deliberazione del Consiglio del Municipio n. 14 del 26 febbraio 2008.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, o dal Regolamento del Decentramento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli organi di Roma Capitale